



Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 139 del 3/10/2019

Oggetto: : Autorizzazione a resistere nel giudizio di appello promosso dal Sig. M V avverso la sentenza n.1953/18 pubbl. il 27/06/2018, emessa dal Tribunale Civile di Palermo - Sez. Lavoro

Il Direttore Generale propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dall'Ufficio Legale con comunicazione interna n. 5050 del 01.10.2019, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Con ricorso notificato il 18/06/14 il dipendente M V inquadrato al 3° livello del CCNL del settore Gas/Acqua, ha adito il Tribunale Civile di Palermo – Sez. Controversie di Lavoro- al fine di sentire dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato nel livello VI° del settore gas/acqua, in subordine nel livello V°, in estremo subordine il livello IV° sempre a far data dal 2012.

Contestualmente ha chiesto condannare la Società convenuta , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ad attribuirgli il relativo inquadramento ed a corrispondergli le differenze retributive maturate. Il tutto maggiorato dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi legali come per legge da ogni singola decorrenza al soddisfo. Vinte le spese ed i compensi.

Si è costituita l'Amap con il patrocinio dell'avv.to Luca Giardina Cannizzaro chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che le mansioni svolte dal ricorrente rientrano nel 3° livello dallo stesso rivestito

Il predetto giudizio si è concluso con sentenza n. 1953/18 del 27/06/2018, con la quale il Tribunale ha condannato l'AMAP ad inquadrare il ricorrente al 4° livello del CCNL di categoria, applicato al rapporto a far data dall'01/01/2012 e per l'effetto la condanna al pagamento in favore di M della somma complessiva di € 12.055,58 a titolo di differenze retributive ivi inclusi rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al 31/03/2018, oltre ulteriore rivalutazione ed interessi dalla detta data al saldo.

Sulla opportunità o meno di proporre appello avverso la predetta statuizione, l'Ufficio Legale ha richiesto il relativo parere al procuratore costituito per l'AMAP, il quale evidenziando che nulla escluderebbe che la Corte di Appello possa adottare una decisione ancora più favorevole al dipendente, ha sconsigliato di interporre gravame avverso la sentenza.

Successivamente, quindi, con deliberazione n. 97 del 17/07/2018 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP, è stata data esecuzione alla statuizione in parola.

In data 13/02/2019, il procuratore costituito per l'Azienda ha ricevuto la notifica del ricorso avanti la Corte di Appello proposto dal Sig. M V avverso la sentenza di primo grado adottata dal Tribunale di Palermo, per sentire riconoscere il diritto dell'appellante ad essere inquadrato nel 5° livello di categoria, oltre la condanna per l'AMAP al pagamento delle differenze retributive.

In esito a ciò, si ritiene opportuno resistere nel giudizio di che trattasi.

Si propone, pertanto, delibera autorizzativa in tal senso, con il patrocinio dell'avv.to Luca Giardina Cannizzaro.

Avv.to Angela M. Siciliano

Il Responsabile dell'Ufficio Legale

(Avv.to Antonino Fredda)

Il provvedimento comporta una spesa presunta di € 3.000,00 , che graverà sul conto economico 2019 della Società alla voce "spese legali".

Il Responsabile del Servizio AMFI

(Rag. Gaetano Melucci)

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv.to Giuseppe Ragonese)

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data...**03 OTT. 2019**

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 maggio 2018

DELIBERA

- Autorizzare il Direttore Generale a resistere nel giudizio di appello promosso dal dipendente sig. M V avverso la sentenza n.1953/18 pubblicata il 27/06/2018 emessa dal Tribunale Civile di

Palermo Sez. Lavoro , avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Luca Giardina Cannizzaro del foro di Palermo.

- Al citato professionista per l'attività prestata si applicherà il valore medio tabellare, diminuito del 50%, di cui all'art. 4 comma 2 dell'intervenuto D.M. n. 55 del 10/03/2014:

Il presente provvedimento autorizzativo comporta una spesa presunta di € 3.000,00, che graverà sul conto economico 2019 della Società alla voce "spese legali".

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

03 OTT. 2019

L'AMMINISTRATORE UNICO

